

BOSNIA ED ERZEGOVINA

Conventio

inter Sanctam Sedem et Bosniam et Herzegoviam de spiritali adiumento praestando christifidelibus catholicis, copiarum militarium consortibus Bosniae et Herzegoviae¹

Accordo tra la Santa Sede e la Bosnia ed Erzegovina circa l'assistenza religiosa ai fedeli cattolici, membri delle Forze Armate di Bosnia ed Erzegovina

La Santa Sede e la Bosnia ed Erzegovina

- desiderando promuovere, in maniera stabile e conveniente, l'assistenza religiosa ai fedeli cattolici, membri delle Forze Armate di Bosnia ed Erzegovina, hanno stabilito di comune accordo quanto segue:

Articolo 1

1. La Santa Sede erigerà in Bosnia ed Erzegovina un Ordinariato Militare per l'assistenza religiosa ai fedeli cattolici, membri delle Forze Armate di Bosnia ed Erzegovina.
2. L'Ordinariato Militare, canonicamente assimilato ad una diocesi secondo la Costituzione Apostolica *Spiritali militum curae*, sarà retto da un Vescovo, Ordinario Militare. Egli avrà tutti i diritti e i doveri analoghi a quelli del Vescovo diocesano.
3. L'Ordinario Militare potrà contemporaneamente esercitare anche l'incarico di Vescovo diocesano.
4. La potestà di giurisdizione dell'Ordinario Militare è personale, ordinaria e propria, ma cumulativa con la giurisdizione dell'Ordinario del luogo.
5. L'Ordinario Militare è, di diritto, membro della Conferenza Episcopale della Bosnia ed Erzegovina.

Articolo 2

L'Ordinario Militare sarà nominato liberamente dal Sommo Pontefice, previa notificazione al Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina.

Articolo 3

1 Firma: 8 aprile 2010, **ratifica:** 14 settembre 2010, **in:** AAS (2010) 539-558; il testo italiano a p. 554-558.

L'Ordinariato Militare è parte integrante del servizio religioso che è inserito nella struttura del Ministero della Difesa e delle Forze Armate di Bosnia ed Erzegovina, nel quadro dell'esercizio delle libertà religiose che la Bosnia ed Erzegovina garantisce ai fedeli di tutte le religioni.

Articolo 4

In conformità alle norme canoniche, l'Ordinario Militare sarà coadiuvato da un Vicario Generale scelto da lui stesso, nonché dai Cappellani Militari.

Articolo 5

1. Il presbiterio dell'Ordinariato Militare sarà formato da presbiteri diocesani e religiosi, destinati alla cura pastorale delle Forze Armate di Bosnia ed Erzegovina, previa licenza del proprio Vescovo diocesano o del Superiore religioso.
2. I membri del clero secolare potranno essere incardinati nell'Ordinariato Militare, secondo le norme del diritto canonico.
3. I sacerdoti designati, in maniera stabile e con incarico principale, alla cura pastorale delle Forze Armate di Bosnia ed Erzegovina, saranno chiamati Cappellani dell'Ordinariato Militare; essi godranno dei diritti e doveri canonici analoghi a quelli dei parroci o dei vice-parroci.
4. Secondo le necessità, e d'intesa con il loro Vescovo o Superiore religioso, l'Ordinario Militare potrà richiedere sacerdoti e religiosi che avranno un'incarico anche nell'Ordinariato Militare, per un servizio temporaneo o occasionale.

Articolo 6

Secondo le norme del Diritto Canonico, appartengono alla giurisdizione dell'Ordinariato Militare:

- a) militari delle Forze Armate di Bosnia ed Erzegovina, come anche altri impiegati stabili delle Forze Armate di Bosnia ed Erzegovina;
- b) quanti compongono le loro famiglie, cioè coniugi e figli, anche maggiorenni, se coabitano con i genitori nella stessa casa, come anche i loro parenti ed altre persone che condividano la stessa abitazione;
- c) i cadetti delle scuole militari, e coloro che prestano servizio presso gli istituti militari;
- d) tutti i fedeli, uomini e donne, membri o meno di un Istituto religioso, che ricoprono stabilmente un ufficio loro affidato dall'Ordinario Militare o con suo consenso.

Articolo 7

1. Tutti coloro che svolgono servizio nell'ambito dell' Ordinariato Militare, come cappellani stabili o come sacerdoti di complemento, nell'esercizio della loro attività pastorale, pur mantenendo la loro condizione propria, si inseriranno nell'ambiente militare e usufruiranno delle strutture esistenti in seno alle Forze Armate di Bosnia ed Erzegovina.
2. I Cappellani e tutti coloro che svolgono attività pastorale nell'Ordinariato Militare eserciteranno il loro servizio nel rispetto delle regole degli organi militari, secondo le norme canoniche e secondo le prescrizioni dell'Ordinario Militare.
3. Se qualche membro del Clero dell'Ordinariato Militare dovesse essere soggetto a sanzioni disciplinari di carattere militare, il Superiore gerarchico, rispettando le regole del servizio militare, vi provvederà consultando l'Ordinario Militare; mentre l'Ordinario Militare comunicherà eventuali sanzioni canoniche al Superiore gerarchico militare per i provvedimenti del caso.

Articolo 8

L'Ordinario Militare comunicherà liberamente con i cappellani e coloro che svolgono attività pastorale nell'Ordinariato Militare, invierà loro le opportune istruzioni sul servizio religioso, e richiederà loro periodiche relazioni sullo svolgimento del loro ufficio.

Articolo 9

L'Ordinariato Militare avrà sede in Sarajevo.

Articolo 10

1. Il Ministero della Difesa si prenderà cura del sostentamento materiale del personale dell'Ordinariato Militare.
2. Il Ministero della Difesa garantirà le condizioni materiali necessarie per il funzionamento dell'Ordinariato Militare, in particolare una sede decorosa per l'Ordinario Militare e per la sua Curia, e adeguati luoghi di culto.

Articolo 11

1. Con successiva Intesa tra il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina, rappresentato dai Ministeri competenti, e la Conferenza Episcopale della Bosnia ed Erzegovina, sarà redatto un Regolamento

relativo a questioni più particolareggiate, riguardanti il funzionamento dell'Ordinariato Militare.

2. Fino alla stipulazione di tale Intesa, rimane in vigore l'Intesa sulla costituzione, struttura e modalità dell'attività dell'assistenza spirituale cattolica come parte integrante del servizio religioso unitario nel Ministero della Difesa e nelle Forze Armate della Bosnia ed Erzegovina" N. 06-02-3-1905-13/07 dell'11 settembre 2007, in tutto quello che non è in contraddizione con questo Accordo.

Articolo 12

Se sorgesse qualche dubbio nell'interpretazione o nell'applicazione del presente Accordo, le Alte Parti Contraenti cercheranno una giusta soluzione per mezzo di una mutua intesa.

Articolo 13

1. Il presente Accordo sarà ratificato secondo le norme legali proprie delle Alte Parti Contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.
2. Nel caso che una delle Alte Parti Contraenti consideri che sono mutate radicalmente le circostanze nelle quali si è stipulato il presente Accordo, sarà dato inizio a trattative al fine di aggiornarlo.

Firmato a Sarajevo, l'8 aprile 2010, in due originali, ugualmente autentici, ciascuno in lingua bosniaca, croata, serba e italiana.

PER LA SANTA SEDE

Arcivescovo Alessandro D'Errico
Nunzio Apostolico
✠ *Alessandro D'Errico*

PER LA BOSNIA ED ERZEGOVINA

Dott. Selmo Cikotić
Ministro della Difesa
Selmo Cikotić

Conventio inter Sanctam Sedem et Bosniam et Herzegoviam rata habita, die 14 mensis Septembris anno MMX ratihibitionis instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt in Civitate Vaticana; a quo die Conventio vigere coepit ad normam articuli XIII eiusdem Pactionis.